



<p>Stati o territori a regime fiscale privilegiato. In materia di imposta di registro, la circolare affronta la proroga dell'esenzione dall'imposta per l'adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici, prevista dal decreto "Anticipi". In particolare, l'art. 16, co. 2-bis, lett. a), del decreto "Anticipi" proroga al 30 giugno 2024 l'esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie adottate dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche, al fine di adeguarsi alle disposizioni previste dal Dlgs. n. 36/2021. Il documento di prassi precisa anche che l'esenzione dall'imposta di registro (oltre alle ipotesi dell'articolo 7 del Dlgs n. 36/2021) ricomprende anche le modifiche o integrazioni statutarie riguardanti la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali e la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori.</p> <p>Sempre in tema di imposta di registro, l'Agenzia ha esaminato i criteri per avvalersi dell'agevolazione "prima casa" per le persone trasferite all'estero per ragioni di lavoro che abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o qui svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, alla luce delle modifiche introdotte con il decreto "Salva-Infrazioni".</p>	<p>Novità sull'imposta di registro</p>
<p><b>NUOVA LISTA UE DEGLI STATI NON COOPERATIVI</b></p>	
<p>Nella seduta del 20 febbraio 2024, il Consiglio dell'Unione europea ha effettuato la revisione periodica della black list dell'Unione, la quale, a seguito dell'aggiornamento, annovera 12 giurisdizioni. Rispetto alla precedente revisione della lista, che contemplava 16 giurisdizioni, sono state eliminate quelle di Bahamas, Belize, Isole Turks and Caicos e Seychelles. Il prossimo aggiornamento è programmato per ottobre 2024. La lista aggiornata comprende, allo stato attuale, Anguilla, Antigua e Barbuda, Isole Fiji, Guam, Isole Vergini statunitensi, Palau, Panama, Russia, Samoa, Samoa americane, Trinidad e Tobago e Vanuatu.</p>	<p>Revisione periodica black list</p>
<p><b>COMUNICAZIONE PER L'ACCESSO AL BONUS PUBBLICITÀ 2024 DAL 1° MARZO AL 2 APRILE</b></p>	
<p>A partire dal 1° marzo e fino al 2 aprile 2024 è possibile presentare le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta investimenti pubblicitari, di cui all'art. 57-bis, comma 1-quinquies, del DL 50/2017, in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2024.</p> <p>In linea generale, il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno.</p> <p>Per accedere al bonus pubblicità 2024 è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato.</p> <p>La domanda va inviata tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d'identità elettronica (CIE).</p>	

<b>LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE IN GU</b>	
<p>Nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2024, 49, è stata pubblicata la Legge del 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione del decreto “Milleproroghe” (DL n. 215/2023).</p> <p>Tra le principali novità che entrano in vigore, si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la conferma, anche per il 2024, del credito d’imposta per la quotazione delle PMI (art. 3, co. 4-bis e 5-bis);</li> <li>• la proroga, dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2025, per il passaggio dal regime di esclusione IVA al nuovo regime di esenzione per gli Enti del terzo settore (art. 3, co. 12-sexies);</li> <li>• l’estensione del ravvedimento speciale anche per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (art. 3, co. 10-octies);</li> <li>• l’applicabilità delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione, previste dall’art. 64, D.L. n. 73/2021 a favore dei soggetti con età inferiore ai 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro, anche nei casi in cui, entro il 31 dicembre 2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024 (art. 3, co. da 12-terdecies a 12-quinquiesdecies);</li> <li>• la possibilità per le assemblee di società, associazioni e fondazioni di svolgersi da remoto fino al 30 aprile 2024 (art. 3, co. 12-duodecies);</li> <li>• il rinvio al 15 marzo 2024 della scadenza per il pagamento delle prime tre rate della rottamazione quater (art. 3-bis);</li> <li>• lo slittamento al 31 dicembre 2024 delle semplificazioni per l’accesso alla composizione negoziata (art. 11, co. 5-ter);</li> <li>• la nuova esenzione Irpef per gli agricoltori (art. 13, co. 3-bis, 3-ter e 3-quater);</li> <li>• il rinvio al 1° gennaio 2025 del divieto di emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche (art. 3, co. 3).</li> </ul>	<p>L. 23.02.2024 n. 18 in G.U. 28.02.2024 n. 49</p>
<b>LE NOVITÀ SUL WELFARE AZIENDALE PER IL 2024: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE</b>	
<p>L’Agenzia delle entrate, con la Circolare del 7 marzo 2024, n. 6, ha reso i primi chiarimenti sulle novità introdotte per il 2024 in tema di redditi di lavoro dipendente con particolare riferimento ai fringe benefit.</p> <p>La legge di bilancio per il 2024 ha previsto una nuova soglia temporanea di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024, fissata a 1.000 euro per tutti e a 2.000 euro solo per i dipendenti con figli a carico. Vi è inoltre, la possibilità di agevolare, attraverso l’erogazione diretta o il rimborso delle somme, le “spese per l’affitto della prima casa” o quelle “per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa”, il cui ambito applicativo non era particolarmente chiaro.</p> <p>Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.</p>	<p>Circolare AdE 07.03.2024 n. 6</p>

<p>Quanto alla nuova disposizione, la norma fa riferimento alla nozione di “prima casa”, senza ulteriori precisazioni in merito alla relativa portata.</p> <p>A tal fine, per ragioni logico-sistematiche, l’Agenzia ha ritenuto che rilevi la nozione di “abitazione principale” prevista per l’applicazione delle detrazioni di cui agli artt. 15, comma 1, lettera b, (interessi passivi per mutui) e 16 (canoni di locazione) del TUIR, ossia per abitazione principale del contribuente si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine, rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici” e che la detrazione “spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado: art. 5, comma 5, del TUIR)”.</p> <p>In materia di detrazione per canoni di locazione, l’art. 16, comma 1-quinquies, del TUIR prevede, infine, che l’abitazione principale sia quella nella quale il titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.</p> <p>Con riguardo poi alla locuzione “spese per l’affitto”, secondo l’Agenzia deve farsi riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.</p> <p>Viene inoltre chiarito che in relazione alle spese rimborsate ai sensi della norma in commento, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista, per l’abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.</p> <p>Infine, in relazione ai profili documentali, è necessario che il datore di lavoro, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR.</p> <p>In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma in esame, da conservare per eventuali controlli (cfr., per quanto compatibile, circ. n. 35/2022).</p> <p>In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le stesse non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.</p>	
<b>SOMME EROGATE ALLE LAVORATRICI MADRI: NON RIENTRANO NEL WELFARE AZIENDALE</b>	
<p>L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 1° marzo 2024, n. 57, ha statuito che sono imponibili, in quanto parte della retribuzione, i compensi corrisposti dalla società alle lavoratrici madri che alla fine del periodo di astensione obbligatoria usufruiscono del periodo di maternità facoltativa o congedo parentale. Le somme, infatti, non possono rientrare nell’ambito del <i>welfare</i> aziendale riservato alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, ma hanno finalità retributive. L’Agenzia ha innanzitutto richiamato il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, in base al quale ricadono nell’ambito di tale categoria tutti i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo</p>	<p>Risposta interpello 01.03.2024 n. 57</p>

<p>d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. L'art. 51 del TUIR, prevede però una deroga a tale principio per i benefit, erogazioni escluse dall'ambito impositivo a patto che non abbiano una connotazione reddituale. Come già chiarito nella Risoluzione n. 55/2020, per non concorrere alla formazione del reddito è necessario che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti. L'amministrazione finanziaria inoltre ha più volte precisato che il legislatore non riconosce l'applicazione delle disposizioni di favore se le somme o servizi sono rivolti ad personam o apportano dei vantaggi solo ad alcuni lavoratori. Nel caso in esame l'attribuzione delle somme sotto forma di welfare aziendale in base allo status di maternità non appare idonea a individuare una "categoria di dipendenti". Di conseguenza, l'Agenzia ha concluso che le somme in questione hanno rilevanza reddituale, in quanto si tratta di un'erogazione sostitutiva di compensi, fissi o variabili, che risponde a finalità retributive.</p>	
<b>FATTURA ELETTRONICA CON CODICE NATURA "N.2.2.": VALIDA SOLO A FINI CONTABILI</b>	
<p>L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 4 marzo 2024, n. 58, ha chiarito che, sebbene nell'ambito delle operazioni (rilevanti nel territorio dello Stato) effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un acquirente stabilito in Italia gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA ricadano su quest'ultimo, non è esclusa la possibilità per il primo di emettere un documento non rilevante ai fini IVA, specificando che l'IVA afferente, indicando in luogo dell'imposta, il codice "Natura" N2.2 ("Operazioni non soggette – altri casi").</p> <p>La fattispecie oggetto di esame è relativa ad una società sammarinese che intende conferire a un centro di logistica in Italia l'incarico di gestire le spedizioni dei propri prodotti a clienti italiani, residenti sia nella UE che in Paesi extra-UE.</p> <p>L'operatore sammarinese potrebbe importare i beni in Italia mediante il proprio rappresentante fiscale, il quale si farebbe poi carico di emettere fatture elettroniche per le cessioni intra Ue e per le esportazioni, nonché di trasmettere, sempre via SdI, un documento valido ai soli fini contabili nei confronti dei cessionari, soggetti passivi italiani.</p> <p>In quest'ultimo caso, infatti, l'Agenzia ricorda, che nel caso in cui il cedente o prestatore è un soggetto passivo non residente e il cessionario o committente sia un soggetto passivo stabilito in Italia, a norma dell'articolo 17, comma 2, del DPR, responsabile dell'IVA è quest'ultimo. Pertanto, l'Agenzia delle entrate ha confermato che, a fronte dell'importazione /dei beni dalla Repubblica di San Marino mediante rappresentante fiscale, la successiva cessione nel territorio dello Stato ad operatore nazionale non ha obbligo di essere documentata tramite fattura elettronica. Tuttavia, come detto, il rappresentante fiscale potrà emettere un documento "fattura" in formato elettronico via SdI (valido solo ai fini contabili), riportando, oltre al codice N2.2, l'indicazione che l'imposta afferente all'operazione sarà assolta dal cessionario, ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 633/1972.</p>	<p>Risposta interpello 04.03.2024 n. 58</p>

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani